

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MENSA INTERAZIENDALE NEL LOCALE SITO IN VIA DI VITTORIO N. 2 NELLA ZONA INDUSTRIALE DI TALACCHIO – 2° ESPERIMENTO DI GARA

DICHIARAZIONE dei soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in caso di società, associazioni od organismi collettivi

Il sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ nella
mia qualità di _____
della impresa / società _____
avente forma giuridica _____
codice fiscale dell'impresa _____ partita I.V.A.
dell'impresa _____, avente sede legale in
_____ C.A.P. _____ provincia (_____)
Stato (_____) via/piazza _____ n.

con riferimento alla gara in oggetto, ed in merito al **possesso dei requisiti morali** (*art. 71 comma 1 D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., art. 61 L.R. 27/2009 e artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931*) richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero di avere ottenuto la riabilitazione (*art. 71, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.*);
2. di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che pur avendo riportato tale condanna, non è stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale (*art. 71, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.*);
3. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza estorsione (*art. 71, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.*);
4. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (*art. 71, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.*);

5. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (*art. 71, comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i*);

6. di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero misure di sicurezza (*art. 71, comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i*);

7. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (*art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i*).

8. Di essere a conoscenza che il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 71 comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del *D.Lgs. n. 59/2010 e ai sensi del comma 2*, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Allega copia fotostatica di un valido documento di identità

Luogo e Data _____

Firma
